



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 106 del 19/07/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE 6 luglio 2012, n. 230

Art. 6 del Regolamento Regionale 10 gennaio 2006, n. 1 “Requisiti minimi e criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari - Approvazione del Registro regionale. Quarto aggiornamento.

Il giorno 6 luglio 2012, in Bari, nella sede del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 2, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione.

Con legge 21 dicembre 1999, n. 526, con cui sono state apportate, tra l'altro, modifiche al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155, “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l'igiene dei prodotti alimentari”, è stato demandato alle Regioni e alle Province autonome il riconoscimento dei laboratori esterni alle industrie alimentari che effettuano le analisi ai fini dell'autocontrollo di cui all'art. 3 del citato Decreto legislativo. In particolare l'art. 10 - comma 3 - (art. 3 bis) della Legge 21 dicembre 1999, n. 526 ha stabilito la procedura per tale riconoscimento, prevedendo altresì l'iscrizione di detti laboratori in appositi elenchi regionali.

Ai sensi del punto 5 del suddetto art. 3bis, veniva altresì affidato al Ministero della Salute il compito di fissare, con apposito decreto, i requisiti minimi e i criteri generali per il riconoscimento sia dei laboratori esterni alle industrie alimentari che effettuano le analisi ai fini dell'autocontrollo di cui all'art. 3 del D.Lgs.

155/97, sia di quelli che effettuano analisi su alimenti di origine animale regolamentati da normativa specifica nonché sui prodotti destinati ad un'alimentazione particolare.

La disciplina sanitaria relativa alla produzione e all'immissione in commercio degli alimenti prevede, nell'ambito dei piani di autocontrollo predisposti da ciascuna azienda, l'effettuazione di specifiche analisi che possono essere svolte presso laboratori interni alla stessa azienda o presso laboratori esterni, appositamente riconosciuti a tal fine.

Con l'Accordo della Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni del 17 giugno 2004 sono stati fissati i "Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari, ai fini dell'autocontrollo"

Con l'Accordo n. 78/CSR del 08 luglio 2010 sancito ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 7 luglio 2009 n. 88, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono state riviste le "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori

Col Regolamento Regionale 1/2006 sono state stabilite le suddette procedure autorizzative al fine dell'inserimento dei laboratori nel registro regionale.

Lo stesso prevede all'art. 3 i requisiti minimi che i suddetti laboratori devono possedere per l'inserimento nell'elenco regionale ed all'art. 4 le modalità della istanza da inviare alla Regione per il tramite dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL competenti;

Il comma 2 del predetto articolo prevede, inoltre, che tali laboratori debbono essere accreditati alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le singole prove o gruppi di prove o devono dimostrare di aver avviato le procedure finalizzate all'ottenimento dell'accreditamento che comunque dovrà essere acquisito entro 36 mesi dalla data di iscrizione nell'elenco regionale;

Con Determinazione del Dirigente del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione del 09 luglio 2007 n. 117 è stato approvato il registro regionale suddetto;

Con Determinazione del Dirigente del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione del 12 novembre 2007 n. 201 è stato approvato il primo aggiornamento del registro regionale suddetto;

Con Determinazione del Dirigente del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione del 03 aprile 2009 n. 91 è stato approvato il secondo aggiornamento del registro regionale suddetto

l'Ufficio ha successivamente esaminato sia le istanze ex novo che le integrazioni documentali delle restanti in itinere pervenute, istruite e trasmesse col relativo parere favorevole dai competenti Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL;

Per quanto sopra, atteso che l'art. 5 comma 5 del Regolamento Regionale 1/2006 prevede l'aggiornamento del registro regionale dei laboratori;

Preso atto che sono trascorsi i 36 mesi previsti per l'accreditamento dei laboratori e relative prove secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 dal secondo aggiornamento approvato con Determinazione dirigenziale 03 aprile 2009 n. 91, che prevedeva l'inserimento dei laboratori dal numero 1P fino al 49P, si ritiene di dover approvare il quarto aggiornamento del registro regionale dei laboratori secondo le comunicazioni formalmente pervenute dai Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL nonché coincidenti con gli elenchi pubblicati sul sito ufficiale di ACCREDIA, cancellando d'ufficio i laboratori inseriti nel secondo aggiornamento (dal 1P al 49P) che non hanno acquisito l'accreditamento previsto.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento

regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti e creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

Il Dirigente dell'Ufficio
Dott. Onofrio Mongelli

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di prendere atto di quanto in narrativa rappresentato e di approvare il quarto aggiornamento del registro regionale ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Reg. regionale 1/2006 concernente l'elenco dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari e delle relative prove accreditate o in corso di accreditamento secondo le comunicazioni pervenute per il tramite dei Dipartimenti di prevenzione delle AASSLL e coincidenti con gli elenchi ufficiali pubblicati sul sito istituzionale di ACCREDIA, cancellando d'ufficio i laboratori inseriti nel secondo aggiornamento (dal 1P al 49P) e privi dell'accREDITAMENTO previsto, di cui all'allegato A del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di prevedere l'aggiornamento del suddetto registro qualora altri laboratori, espletato l'accertamento amministrativo previsto dall'art. 5, soddisfino i requisiti di cui all'art. 3 ovvero a seguito dell'avvenuta certificazione delle prove dei laboratori in fase di accreditamento, che dovrà essere comunque acquisito entro 36 mesi dall'adozione dei relativi provvedimenti;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito Web della Regione.
Il presente provvedimento:
 - a) sarà pubblicato all'albo del Servizio PATP (in formato telematico qualora disponibile l'apposito albo;
 - b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (qualora disponibile l'albo telematico);
 - d) Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adott. o in originale.

Il Dirigente del Servizio
Dr. Fulvio Longo